

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMENUELE III°

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

R E D' I T A L I A

IL TRIBUNALE PENALE DI AGRIGENTO
COMPOSTO DAI SIGNORI:

Dott. Cav. Uff. RICCA Giuseppe-Presidente
" " " AIELLO Francesco-Giudice
" " " GAROFALO Pasquale- "
" " "

ha pronunciato la seguente :

S E N T E N Z A C O N T R O

- 1°) BUTERA Gerlando fu Pasquale di anni 46 da Siculiana
- 2°) CAPPELLO Gerlando fu Giuseppe di anni 64 da Realmonte
- 3°) GAGLIO Calogero d'ignoti di anni 55 da Abagona
- 4°) GENTILE Nicolò fu Antonino di anni 41 da Siculiana
- 5°) GARLISI Pietro fu Antonino di anni 40 da Aragona
- 6°) CASTIGLIONE Carmelo fu Salvatore di anni 71 da Agrigento
- 7°) ZIGARI Giuseppe di Paolo di anni 47 da Realmonte
- 8°) ZIGARI Francesco di Paolo di anni 46 da Realmonte
- 9°) IACONO Giacomo di Carmelo di anni 24 da P. Empedocle
- 10°) GRAMAGLIA Calogero di Gerlando di anni 24 da Porto Empedocle
- 11°) MARCHICA Giuseppe fu Carmelo di anni 50 da Ioppolo
- 12°) BONGIORNO Andrea fu Alfonso di anni 40 da Agrigento
- 13°) INDELICATO Gaspare fu Pasquale di anni 50 da P. Empedocle
- 14°) TRAINA Giuseppe fu Giovanni di anni 45 da Aragona
- 15°) ARNONE Antonino fu Salvatore di anni 46 da Favara
- 16°) SACCO Salvatore di Francesco di anni 30 da Ioppolo
- 17°) BUSCEMI Antonino fu Vincenzo di anni 53 da P. Empedocle
- 18°) MAZZA Giuseppe fu Calogero di anni 42 da P. Empedocle
- 19°) CARUANA Girolamo fu Vincenzo di anni 47 da P. Empedocle
- 20°) TRIOLO Calogero fu Francesco di anni 22 da P. Empedocle
- 21°) IACONO Calogero di Alfonso di anni 35 da Realmonte

*Pervenuta con lettera N° 241
della 2.ª marzo 1931 12-924
N.º Otto N.º 10 Pratica N.º 8
di prot. anno 1931-*

- 22°) DENI Giuseppe di Antonio di anni 33 da Realmonte
- 23°) SALEMI Pasquale fu Giuseppe di anni 41 da Realmonte
- 24°) ZIRAFÀ Domenico fu Calogero di anni 26 da Realmonte
- 25°) FIORICA Francesco fu Pasquale di anni 56 da Realmonte
- 26°) GRAMAGLIA Gerlando ~~xxxxxxx~~ di Giuseppe di anni 22 da Agrigento
- 27°) BUTERA Pasquale di Gerlando di anni 19 da Realmonte
- 28°) GRAMAGLIA Simone di Giuseppe di anni 27 da Agrigento
- 29) AUGELLO Pasquale d'ingoti di anni 25 da Realmonte
- 30°) ALLETTO Gerlando fu Francesco di anni 29 da P. Empedocle
- 31°) URSO Beniamino fu Pietro di anni 48 da P. Empedocle
- 32°) IACONO Calogero di Vincenzo di anni 37 da P. Empedocle
- 33°) HAMEL Pasquale fu Salvatore di anni 47 da Siculiana
- 34°) COSTANZA Salvatore di Calogero di anni 31 da Agrigento
- 35°) PANARISI Filippo di Giuseppe di anni 36 da Raffadali
- 36°) MESSINA Salvatore di Giuseppe di anni 20 da Realmonte
- 37°) GRAMAGLIA Giuseppe di Giuseppe di anni 26 da Agrigento
- 38°) FIORICA Pasquale di Francesco di anni 20 da Realmonte
- 39°) SCINTA Giovanni di Giuseppe di anni 36 da Vallelunga
- 40) PARISI Giovanni di Girolamo di anni 39 da Palermo.

DETENUTI: il 1° dall'8 giugno 1927; il 23°) dal 9 detto; il 25°) e 27°) dall'8 detto; il 28°) dal 9 detto; il 29°) dall'8 detto; il 30°) dal 10 detto; il 34° dal 10 agosto 1927; il 36°) dal 16 novembre 1927; il 37°) dal 14 settembre 1927 gli altri dal 5 giugno 1927, tranne il 3°) decesso ed il 31°), 32°), 33°), e 35°) latitanti. =

I M P U T A T I

Tutti di associazione per delinquere contro la persona e la proprietà con l'aggravante per i primi due di essere i capi.

In Porto Empedocle e Realmonte, antecedente e fino al giugno 1927. (art. 248 c.p. il 20°), il 26°) ed il 28°) inoltre di minaccia di grave ed ingiusto danno, commessa in territorio di Agrigento il 17 maggio 1927 in offesa di Cangemi Giuseppe

e art.156 pp.C.P.

Il 19°) e 40°) di estorsione di L.2000 in danno di Spadini Giuseppe, commessa in Palermo in epoca imprecisata del 1922(art.409 C.P.)

Il 20°) infine di minaccia continuata di grave ed ingiusto danno in difesa di Infantino Giuseppe, commessa in P.Empedocle nel settembre ¹⁹²⁶ (art.165 C.P.)

Sentiti i difensori delle parti civili, Spadini, Cangemi e Infantino, sentiti il P.M. ed i difensori nonchè gl'imputati che per ultimo ebbero la parola.

Nella montumacia del 31°), 33°), 35°) essendo il 3°) decesso

Ha osservato:

O M I S S I S

F A T T O:

Con verbale 12 giugno 1927 gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria riferivano che il 1° maggio di detto anno si erano loro presentati i nominati Cangemi Giuseppa fu Silvestre, Pittore Emilia d'ignoti e Infantino Giuseppe fu Alfonso i quali, in evidente stato di preoccupazione chiesero dimconferire con detti funzionari per denunciare formalmente alcuni gravi fatti.

Interrogati separatamente la Cangemi Giuseppa espose che il defunto suo marito, Infantino Antonio inteso Calogero, faceva parte attiva di una vasta associazione per delinquere esistente e operante nel territorio di P.Empedocle e Realmonte, facente capo certo Butera Gerlando di Pasquale da Siculiana e domiciliato in P.Empedocle. Riferì anche che il marito circa tre anni ~~xx~~ prima avesse commesso, assieme al capraio Triolo Calogero la rapina di una mula in danno di certo Capizzi Giuseppe, (reato già denunciato con verbale 14 febbraio 1923) senza l'autorizzazione dei dirigenti, onde il Butera, per punire tale infrazione alle leggi della mafia, aveva decretato la morte dei due esecutori.

Venuto a conoscenza di ciò l'Infantino disse al Triolo che prima di morire lui avrebbe tirato dietro di sè molti altri, onde il Triolo intuendo in tale fase una minaccia per il Butera ne rese edotto costui, cattivandosene in tal modo la benevolenza ed inasprendone invece maggiormente l'animo contro

l'Infantino, onde in una riunione tenutasi in casa di esso Butera ne fu decretata la condanna a morte. Difatti il 18 agosto 1926 in contrada S. Calogero di questo Comune, l'Infantino veniva colpito da una fucilata alle spalle esplosagli da Gramaglia Giuseppe e da Messina Salvatore. Il ferito, in gravi condizioni fu ricoverato all'ospedale di Girgenti ove sentendosi in fin di vita e vedendosi così svanire la speranza di potersi vendicare personalmente, fece chiamare essa Cangemi e la cognata Pittore Emilia alla quale narrò i fatti suesposti, dettando l'elenco di tutti gli associati con incarico tassativo di presentare formale denuncia ai carabinieri solo dopo la sua morte poichè diversamente se fosse sopravvissuto avrebbe personalmente liquidato la partita. =

Interrogata successivamente la Pittore Emilia, riferì ai detti Ufficiali di Polizia Giudiziaria che nei primi del mese di settembre 1926 fu invitata dalla cognata Cangemi Giuseppe a recarsi con lei all'ospedale civile di Girgento, dove l'Infantino Antonio le dettò i nomi delle persone componenti un'associazione per delinquere di cui egli stesso faceva parte e che operava in Porto Empedocle ed in Realmonte. Aggiunse testualmente che "i nomi dei componenti di essa oltre ad averli declinati all'autorità mia cognata Cangemi figurano sul foglio che esibisco e precisamente quello che vergai alla presenza di mio cognato stesso orax defunto" confermò infine la circostanza che il cognato aveva incaricato essa Pittore e la Cangemi di denunciare tale elenco solo in caso della di lui morte. =

Interrogato infine l'Infantino Giuseppe questi riferì ai detti funzionari che il Fratello Antonino, mentre si trovava degente all'Ospedale sudetto gli aveva fatto i nomi di diverse persone come facenti parte di un'associazione per delinquere, ma poichè esso chiaramente è di labile memoria ed analfabeta pregò il fratello di comunicare ad altri della famiglia le confidenze fatte a lui. Fu così che apprese poi che egli aveva fatto chiamare la moglie di esso Infantino Giuseppa, la Pittore Emilia alla quale aveva fatto prendere appunti delle persone sudette.

Dichiarò esso teste che il fratello aveva una certa intimità con le persone indicate ma che egli ignorasse gli intrighi che il fratello aveva con i medesimi.

Aggiunse infine che in seguito all'uccisione del fratello egli era stato fatto segno a persecuzioni da parte del Triolo Calogero forse perchè costui temeva che egli potesse rivelare alle autorità quanto era a sua conoscenza circa l'associazione di cui esso Triolo faceva parte. Difatti un giorno della settimana Santa di quell'anno 1927, trovandosi seduto davanti la porta della casa vide il Triolo che avvolto in uno scialle se ne stava appiattato alla cantonata di fronte, volgendo fisso lo sguardo verso di lui, mentre qualche giorno dopo, trovandosi sulla stessa via a cavallo, il Triolo in tono sarcastico, cantava una strofa il cui spirito evidentemente provocatore esso Infantino credette opportuno di non dovere accogliere .=

In ultimo dichiarò che giorni prima di morire il fratello, fattolo avvicinare al letto, lo incaricò di recarsi, non appena sarebbe morto, da Butera Gerlando, chiedendogli se avesse avuto piacere che la famiglia di esso morente continuasse a dimorare in P. Empedocle, onde provvedere in caso diverso a farla stabilire in altro Comune.=

In seguito a tali denunce, i CC. RR. riferirono che esperite le indagini del caso, poterono accertare l'effettiva esistenza dell'associazione criminosa della quale facevano parte anche molti individui non compresi nell'elenco dettato dall'Infantino. Mentre in questo infatti sono compresi: BUTERA Gerlando-TRIOLO CALOGERO=GRAMAGLIA GIUSEPPE=MESSINA SALVATORE=GENTILE NICOLO'=ZICARI FRANCESCO=ZICARI GIUSEPPE=CASTIGLIONE CARMELO=CARUANA GIROLAMO=MAZZA GIUSEPPE=BUTERA PASQUALE=FIORICA FRANCESCO==DENI GIUSEPPE=AUGELLO PASQUALE=URSO BENIAMINO=INDELICATO GASPARE==SALEMI PASQUALE=IACONO CALOGERO FU GIUSEPPE=identificato per Alfonso=IACONO CALOGERO DI VINCENZO=GRAMAGLIA CALOGERO=MARCHICA GIUSEPPE=BONGIORNO ANDREA=TRAINA GIUSEPPE=ARNONE ANTONINO=SACCO SALVATORE=BUSCEMI ANTONIO=FIORICA PASQUALE=e per verbale indicazione fattane dalla Cangemi al 1° maggio 1927, anche HAMEL PASQUALE=i detti

ufficiali di polizia giudiziaria, col suindicato verbale, denunziarono come facenti anche parte dell'associazione i nominati: COSTANZO SALVATORE=GRAMAGLIA SIMONE=GRAMAGLIA GERLANDO=GARLISI PIETRO=CAPPELLO GERLANDO=IACONO GIACOMO=ALLETTO GERLANDO=LA PORTA SALVATORE=GALIMO ANTONINO=ZIRAFÀ DOMENICO= PANARISI FILIPPO= E GAGLIO CALOGERO =

Con lo stesso verbale 12 giugno 1927 i CC.RR. passando in esame alcuni degli individui sudetti riferiamo:

a) che il Butera per la sua capacità a delinquere, per la fortuna avuta nella conservazione di numerosi reati, per le possibilità finanziarie, costitutesi con il provento di essi, si era acquistata un forte ascendente sugli altri associati, così da divenirne il capo.

Una casina di sua proprietà, sita in contrada Durraveli, era il luogo di convegno degli associati sia per la sicurezza del luogo, sia per la speciale ubicazione di esso, trovandosi a metà strada tra Realmonte e Porto Empedocle.

b) che Garlisi Pietro, nato ad Aragona da umili contadini, aveva esercitato da giovane il mestiere di bovaro-emigrato due volte in America rimpatriò, dopo la fine della guerra, con la somma di L. 8000, che cercò di impiegare in commercio, avvalendosi dell'appoggio della delinquenza. Magazziniere presso il Consorzio Agrario, ivi commise ogni sorta di malversazioni, creandosi una posizione economica di circa un milione di lire, ma venuto in dissenso con la mafia locale e minacciato di morte, rifugiò in Porto Empedocle, dove si mise subito a contatto con il Butera, il Cappello, il Castiglione, gli Zigari e specie con il compaesano Gaglio.

c) che il Cappello Gerlando da prima semplice carrettiere ed oggi uno dei più forti ricchi commercianti della zona, era riuscito ad essere Podestà del Comune di Realmonte. Coadiuvatore di lui erano i Generi, Gentile Nicolò, Zigari Francesco-Iacono Giacomo e Zigari Giuseppe.

d) che le relazioni di quest'ultimi con la delinquenza di Porto Empedocle, trovavano il tratto di unione, oltre che nel citato Butera anche in Gaglio Calogero. Questi prima calzolaio e poi umile impiegato nella miniera, ad un tratto,

senza che le sue misere condizioni fassero mutate, cominciò a menare una vita dispendiosa, vivendo nel lusso più sfrontato, mantenendosi delle amanti ed acquistando finanche una proprietà immobiliare in contrada Cimitero del valore di L.400.000.

e) che le riunioni del Gaglio e compagni avvenivano ~~semprevanti~~ nei locali del caffè gestito da Castiglione Carmelo e in modo così numeroso e preoccupante che nel 1923 l'Autorità di P.S. ne ordinò la temporanea chiusura. Nel 1925 poi, detto associato avrebbe speso la somma di L.2000 per un banchetto di addio, offerto al compagno di iscrizione il farmacista Urso Beniamino che partiva per l'America. Come figura secondaria dell'associazione vennero in detto verbale 12 giugno 1927 prospettati:

1°) ~~CARRANA~~ Girolamo, inteso pallone, forte commerciante di pesce, che con lo aiuto della mafia aveva accumulato circa mezzo milione di cui si era valso per aiutare gli associati più poveri e per fornire a quelli colpiti dalla legge, come nel caso del latitante Iacono Calogero inteso Cammatone, cui diede lire 15.000, i mezzi necessari per espatriare.

2°) MAZZA Giuseppe, uomo di robusta costituzione fisica ed insofferente di soprusi, che aveva richiamata l'attenzione dei dirigenti l'associazione, i quali, profittando delle di lui misere condizioni finanziarie, riuscirono facilmente a trarlo fra le loro file, per servirsene come spalleggiatore e raccoglitore di notizie. "Egli quindi (così testualmente scrivono i detti verbalizzanti) pur non avendo capacità a delinquere si è trovato per condizioni di cose a fare parte della mafia, quasi inavvertitamente, tanto da non sapere trarre alcun visibile utile."

3°) ALLETTA Gerlando per il suo impiego di frenatore ferroviario egli prese contatto con le persone di mafia, ne divenne l'informatore ed il porta ordini specie nei paesi situati sulla linea ferroviaria di Porto Empedocle-Sciacca che egli percorse quasi giornalmente. Secondo i verbalizzanti l'Alletta sarebbe stato presente alle riunioni tenute nel caffè Castiglione ed anche in que

la tenuta in casa del Butera quando fu decisa la soppressione dell'Infantino.

→ Rapportavano ancora i sudetti ufficiali di polizia giudiziaria che, in seguito all'arresto delle sudette persone si erano loro presentate spontaneamente, incoraggiate dai mezzi di repressione adottate dall'Arma, alcune famiglie di vittime di reati; facendo formali denunce contro gli arrestati e così:

1°) certo Salemi Domenico, rievocando la rapina da lui patita il 3 ottobre 1922 (per cui ebbe a procedersi separatamente al presente procedimento in occasione di altra associazione a delinquere, scoperta a Realmonte-V. Volume 3°-processo N.2882 P.N. e 1231 G.I. del 1926) pur dichiarando di non avere riconosciuti i suoi aggressori, stretto dalle domande dei verbalizzanti, finì col dichiarare di essere a conoscenza che in Realmonte e Porto Empedocle esiste una vasta associazione per delinquere, capeggiata da Cappello Gerlando, dai generi Zicari, Iacono e Gentile, da Butera Gerlando ed altri sui quali fece cadere i suoi sospetti, accusandoli di essersi arricchiti con proventi di losche imprese.

2°) certo Salemi Paolo di Alfonso, che nel giorno 9 dicembre 1920, in contrada Licero, ebbe a subire una rapina, manifestò la sua convinzione che i cinque individui che ebbero ad aggredirlo, debbono ricercarsi fra gli arrestati, specie di Realmonte, perchè secondo lui il delitto fu organizzato da Cappello Gerlando e compagni, i qualisarebbero stati anche i mandanti di una rapina di cinque buoi, patita dal di lui padre Alfonso nel febbraio 1920, reato però che risultò denunciato ad alcune Autorità di P.S.

3°) certo Fiorica Onofrio affermò constargli dell'esistenza in Realmonte di un'associazione per delinquere, capeggiata da Cappello Gerlando, Zicari Giuseppe e Francesco, Gentile Nicolò, Butera Gerlando e figlio, Fiorica Francesco, Deni Giuseppe ed Augello Pasquale, i quali erano in relazione criminosa in P. Empedocle con Gaglio Calogero, Urso Beniamino, Caruana Girolamo, Hamel Pasquale, Castiglione Carmelo, Indelicato Gaspare, Mazza Giuseppe, Garlisi Pietro, ed altri che conosce solo di vista. Detti due gruppi avevano continuamente convegno a Realmonte in casa Cappello ed a Porto Empedocle nel caffè Castiglione. Per conto di essi i macellai Augello e Indelicato, macellavano i bovini di provenienza

furtiva, il secondo in particolar modo si incaricava delle carni macellate in Porto Empedocle e una volta incontrato mentre conduceva un bue rubato, a richiesta di esso Fiorica, rispose che l'animale si apparteneva a Gentile Nicolò. Come fatti specifici il detto teste denunziava che anni orsono tali Burgio Emanuele e Vella Giuseppe erano stati ciascuno rapinati di una mula, ma che il delitto non era stato denunziato perchè i rapinati, per il riscatto degli animali, avevano pagato ciascuno L.200 a Zicari Francesco.

Infine detto Fiorica Onofrio riferì che nel 1927 suo cognato Biondo Antonino aveva ricevuto una lettera di estorsione con cui gli si chiedeva una somma imprecisata ed avendo compreso che essa proveniva dallo Zicari Francesco e compagni, il Biondo abbandonatosi con quest'ultimo ottenne che la richiesta non avesse seguito alcuno.

4°) Sciortino Salvatore, padre dell'Antonino ucciso nel gennaio 1925 e per cui si celebrò regolare procedimento, espresse il convincimento che mandanti di tale omicidio erano stati Cappello e Zicari, del cui gruppo maffioso fanno anche parte Butera Gerlando e Pasquale, Augello Pasquale, Deni Giuseppe, Fiorica Francesco ed altri. Aggiunse infine che circa cinque anni prima trovandosi una sera affacciato alla sua finestra, si accorse che i fratelli Zicari ed altri che non poté riconoscere conducevano animali bovini dentro il cortile dove egli abitava e poichè uno di detti animali non voleva entrarvi gli Zicari e compagni lo tempestarono di colpi di bastone.

In ultimo riferì che molti animali di provenienza furtiva venivano macellati per conto degli associati in Realmonte da macellai di Porto Empedocle aiutati in ciò da Augello Pasquale.

5°) Anche Sciortino Diego figlio del precedente, manifestò l'opinione che mandanti dell'omicidio del fratello fossero stati il Cappello e compagni la cui attività criminosa terrorizzava in quell'epoca tutta Realmonte.

6°) Baroncino Pellegrino, inteso Giuseppe, denunciò di essere stato perseguitato dal Gaglio Calogero e compagni, perchè essendo il fornitore del latte della caserma dei CC.RR. era da essi ritenuto una spia. Il Gaglio era spesso da lui

visto a confabulare con Triolo Calogero, Salemi Pasquale, Butera Gerlando e figlio, Mazza Giuseppe, Iacono Giacomo, i Zicari, Gentile Nicolò, Gramaglia Salvatore e Simone, Caruana Girolamo, e parecchi da lui sconosciuti che si riunivano in campagna, ora in casa Gaglio ed ora in casa Butera. Il Baroncino dichiarò inoltre che Gaglio Calogero, Mantia Giuseppe, Triolo Calogero, Salemi Pasquale Galiano Antonino, La Porta Salvatore, Urso Beniamino, Iacono Calogero di Vincenzo avevano tentato nel maggio 1924 ed anche un anno dopo di avvelenare la di lui moglie e che successivamente sarebbe stato appiccato il fuoco ad una pagliera attigua alla sua abitazione onde cagionare la di lui morte e quella della moglie Spampinato Caterina.

7°) Corsaro Giuseppe fu Alfonso e il fratello Francesco indicarono il Garlisi Pietro quale mandante del mancato omicidio consumato il 27 Novembre 1926 in persona di detto Corsaro Francesco, (e per cui già pendeva procedimento penale a carico di esso Garlisi, dei fratelli Gramaglia Simone, inteso Salvatore, e Gerlando, di Firenze Francesco e dei fratelli Russo Onofrio e Salvatore) onde i CC.RR. attribuirono ancora una volta l'escuzione materiale di tale delitto ai detti fratelli Gramaglia .

8°) Capizzi Giuseppe nel confermare di essere stato rapinato di una mula disse che dopo nove mesi la riscattò pagando al Costanzo Salvatore la somma di L. 350 per cui questi era stato condannato come ricettatore ~~XXXXXXXXXXXX~~ a 5/5/26.

9°) Le suddette Cangemi Giuseppa e Pittore Emilia, durante lo svolgimento delle indagini fatte dai CC.RR. per accertare l'esistenza della predetta associazione criminosa, denunciarono ancora il 17 Maggio 1927 mentre entrambi assieme al Baroncino Giuseppe e a certo Sammartino Antonino, sui cui calesse avevano preso posto, facevano ritorno da Girgenti a Porto Empedocle, questi ultimi due giunti nei pressi della cantrada S. Calogero; si accorsero che dietro il muro di un casalino stavano appiattati due individui che sporgevano la testa per esplorare chi passasse per lo stradale. Il Sammartino intuendo un pericolo, si sferzò il mulo che a corsa sfrenata li portò in poco tempo a Porto Empedocle.

Entrambi le suddette donne espressero il convincimento che ad organizzare tale agguato sia stato il Triolo Calogero ed i suoi compagni allo scopo di sopprimerle ed evitare che esse facesse ulteriori rivelazioni alla giustizia. A sostegno di tale loro opinione la Cangemi e la Pittore dissero che il Triolo mattina di quel giorno aveva loro chiesto vedendoli in procinto di partire, se erano dirette a Grigenti e poscia per come ebbero a riferire la Cangemi Rosa, si era portato nel cortile dove abita la Pittore per accertarsi dell'avvenuta partenza.

Come correi del Triolo i CC.RR. denunciarono i fratelli Gramaglia Gerlando e Simone.

Infine con il sudetto verbale 12 giugno 1927 i citati ufficiali di polizia giudiziaria, oltre a denunciare tutte le suindicate persone, per il reato di associazione a delinquere e per gli addebiti specifici a ciascuno di essi fatti dalle parti lese e dai testi suindicati, denunciavano altresì, in base all'indicazione fattane nello stesso elenco di associati che si disse dettato dall'Infantino Antonino.

1°) Il Triolo Calogero ed il Iacono Calogero di Alfonso, quali autori materiali dell'omicidio di Piscopo Antonino, consumata in Porto Empedocle la sera del 30 agosto 1921.=

2°) Il Salemi Pasquale, quale autore materiale dell'omicidio di Bartolomeo Calogero avvenuto in contrada Pupi di Porto Empedocle il 3 agosto 1922, nonché Iacono Calogero di Vincenzo, denunciato a suo tempo con verbale 4 settembre 1922 e prosciolto dalla Sezione di Accusa addì 17 dicembre 1923 per insufficienze di prove.

3°) L'Augello Pasquale quale esecutore materiale dell'omicidio di Tuttolomondo Francesco consumato il 31 ottobre 1920, in contrada Margi di Porto Empedocle. Per tutti i delitti suindicati, ad eccezione della rapina Capizzi, commessa dal Triolo e dall'Infantino Antonino all'insaputa, per come si è detto, dei loro compagni di mafia, tutti i suindicati associati tranne evidentemente quelli che ne erano stati gli esecutori materiali, venivano denunciati come correi morali.=

Con successivo verbale 4 luglio 1927, i succitati Ufficiali di Polizia giudiziaria, in seguito ad ulteriori indagini, esperite sull'attività dell'associazione a delinquere in oggetto, denunciavano i componenti di questa anche come correi morali nella rapina di 22 muli patita nell'ottobre del 1919 da certo Lo Sardo Pasquale fu Giuseppe nell'omicidio di certo Catania Alfonso consumato il 14 marzo 1920 e per cui la vedova dell'ucciso ebbe anche a manifestare i suoi sospetti che autori ne fossero stati il Iacono Calogero di Vincenzo, l'Urso Beniamino e l'ucciso Infantino, nonché in un altro reato di cui nel corso delle loro indagini i CC.RR. erano venuti a conoscenza, cioè l'estorsione di L.2000, patita da certo Spadini Giuseppe nel maggio 1922.

Costui infatti interrogato da essi verbalizzanti, dichiarò che in detta epoca, trovando in Porto Empedocle, aveva ricevuta una lettera anonima, con la quale gli si ingiungeva, minacciandolo in caso diverso di morte, di consegnare a Palermo in quella via Porrizzi, la somma di L.25000 ad un individuo che gli sarebbe presentato con un fazzoletto rosso legato al capo.

Lo Spadini in sulle prime, preso da paura, si privò di andare a Palermo, ma dopo circa 15 giorni, costretto da affari impellenti, vi si recò prendendo alloggio come di consueto all'albergo Elena. Quivi s'incontrò con certa Scianta Giovanni da Vallelunga che fingendo di notare in lui una preoccupazione, gliene richiese ragione. Egli in sulle prime non confidò nulla, ma nel pomeriggio, ritornando dalla R. Questura dove si era recato per denunciare il fatto ad un funzionario di sua conoscenza che non aveva più trovato, incontrò nuovamente in quella piazza Bologna, lo Scianta Giovanni che tornò a richiedergli il motivo della sua preoccupazione ed, apprese finalmente, la circostanza della lettera estorsiva, tranquillizzò lo Spadini assicurandolo che nella stessa sera avrebbe parlato con amici e tutto sarebbe stato accomodato. Dopo alcuni giorni infatti, esso denunziante, ritornato in Porto Empedocle, ricevette da Palermo una lettera con la quale gli si chiedeva scusa per la richiesta fattagli precedentemente ed in seguito un'altra lettera, questa volta firmata dallo Scianta, con la quale lo invitava a recarsi a Palermo per conferire con gli amici che lo

attendevano all'albergo Elena, quivi recatosi lo Spadini ebbe presentati dallo Scinta quattro individui che dopo, lunga discussione, ridussero la richiesta a L.2000, delle quali L.1500 esso Spadini consegnò subito impegnandosi di far tenere il resto per la fine del mese, ciò che di fatto fece quanto puntualmente, alla scadenza fissata, gli si presentò lo Scinta che promettendogli sempre la sua protezione lo incaricò di salutargli caldamente il suo amico Gaglio Calogero.=

Arrestato e fatto tradurre in Porto Empedocle, detto Scinta, dopo un confronto con lo Spadini, finì col confessare quanto gli si addebitava ed invitato a fare i nomi dei suoi correi, indicò solo certi Parisi Giovanni e Alagna Michele entrambi da Palermo. Mentre quest'ultimo, perchè detenuto a Palermo, per altri reati, non fu possibile mostrarlo allo Spadini, il Parisi invece arrestato e tradotto a P. Empedocle, venne perfettamente riconosciuto dallo Spadini per uno di coloro con i quali ebbe a trattare l'accomodamento della vertenza.

Lo Scinta quindi, il Parisi e l'Alagna, il cui legame criminoso con la mafia di P. Empedocle appare chiaro dal saluto inviato dal primo al Gaglio Calogero furono, oltre che, per il delitto di estorsione suindicato, denunziati come facenti parte dell'associazione per delinquere in oggetto.=

Procedutosi ad istruzione formale la Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Palermo, dichiarava, con sentenza 6 novembre 1928, non doversi procedere contro i 43 imputati, in ordine della rapina in danno di Burgio e Vella e alla tentata estorsione ~~in~~ pregiudizio di Biondi Antonino per estinzione dell'azione penale per prescrizione; in ordine alle rapine in danno di Salemi Paolo, di Salemi Alfonso, all'incendio di una pagliera in danno di Baroncino Giuseppe, al concorso morale nella rapina aggravata in danno di Lo Sardo, ~~per~~ non avere commesso il fatto; in ordine alla correttezza morale dell'omicidio in persona di Sciortino Antonino per insufficienza di prove; non doversi procedere: contro gli autori e i correi morali dei mancati omicidi di Baroncino e Spampinato per non avere commesso il fatto; contro Urso Beniamino e Iacò

Calogero, autori materiali dell'omicidio di Catania Alfonso per insufficienza di prove contro tutti gli altri, correi morali di tale delitto, per non aver commesso il fatto.

Con detta sentenza ~~si ordina~~ inoltre il rinvio: a) Messina Salvatore e Gramaglia Giuseppe, per l'omicidio di Infantino Antonio al giudizio della Corte di Assise di Agrigento, dichiarando di non doversi procedere per insufficienza di prove contro Salemi Pasquale e Arnone Antonino, per l'imputazione di aver determinato il Messina e il Gramaglia a commettere il detto omicidio e per non aver commesso il fatto contro tutti gli altri imputati di correatà morale in detto reato.

b) Di Triolo Calogero al giudizio della stessa Corte di Assise per rispondere della rapina in danno di Capizzi Giuseppe e compagni.

c) Di Gramaglia Gerlando e Simone al giudizio di detta Corte per l'imputazione di correatà nel mancato omicidio in offesa di Corsaro Francesco, dichiarando di non doversi procedere in ordine a tale reato a carico di Garlisi Pietro, nonché del Russo Onofrio, Russo Salvatore e Firenze (già denunziati con precedentà verbalà) per insufficienza di prove e contro tutti gli altri correi morali in detto delitto per non aver commesso reato.

d) Di Triolo Calogero, Iacono Calogero di Alfonso, Salemi Pasquale e Augello Pasquale al giudizio della stessa Corte per rispondere di primi due di correatà nell'omicidio di Piscopo Antonino, il terzo di omicidio, in persona di Bartolomeo Calogero e il quarto dell'omicidio di Tuttolomondo Francesco prosciogliendo tutti gli altri dal concorso morale in detti delitti per non aver commesso il fatto;

Rinvia ancora al giudizio di questo Tribunale tutti, i denunziati, con il verbalà 12 giugno e 4 luglio 1927 per rispondere del reato di associazione per delinquere con l'aggravante per il Butera Gerlando e il Cappello Gerlando di esserne capi, escludendone il La Porta Salvatore e il Galiano Antonio, contro i quali dichiarò di non doversi procedere per insufficienza di prove. =

Ordina infine il rinvio al giudizio di questo Tribunale:

a) di Triolo Calogero, Gramaglia Gerlando e di Gramaglia Simone per rispondere delle minacce loro ascritte in rubrica, dichiarando di non doversi procedere a

carico degli altri, correi morali in tali reati, per non avere commesso il fatto b) di Scinta, di Parisi, e dell'Alagna per rispondere dell'estorsione di L.2000 in danno dello Spadini, prosciogliendo dall'imputazione di concorso in tale reato il Gaglio Calogero per insufficienza di prove e tutti gli altri per non avere commesso il fatto.

In seguito a decreto di citazione formale, regolarmente notificato a tutti, i prevenuti sudetti comparvero, in istato d'arresto al pubblico dibattimento, iniziatosi il 27 febbraio u/s ad eccezione di Gaglio Calogero, perchè decesso come da certificato di morte dell'Ufficiale di Stato Civile di Campobasso del 15 gennaio 1929, e di Urso Beniamino, Iacono Calogero di Vincenzo, Hamel Pasquale e Panarisi Filippo, contro i quali si procedette in contumacia.

Non comparve neanche l'imputato Alagna Michele perchè nel contempo si celebrava contro di lui un'altro procedimento innanzi la Corte di Assisi di Palermo onde su richiesta del P.M. fu ordinato lo stralcio degli atti relativi alle di lui imputazioni per associazione per delinquere e di estorsione. Su istanza della difesa furono richiamati dalla Corte d'Assise ed allegati al presente, il procedimento per l'omicidio dell'Infantino Antonio, quello per il mancato omicidio Corsaro, e le memorie difensive con gli allegati documenti presentati alla Sezione di Accusa-Gli imputati, conformemente agli interrogatori scritti si protestavano tutti, innocenti-Al Triolo venne anche contestata la minaccia continuata in offesa dell'Infantino, omessa nel decreto di citazione e per cui si protestò pure innocente. La parte lesa Spadini estese la contestazione di parte civile, già fatta in sede istruttoria contro lo Scinta anche contro il Parisi Giovanni e confermò quanto aveva denunciato ai RR.CC.

L'Infantino Giuseppe, anch'esso costituitosi parte civile contro Triolo Calogero nel confermare quanto aveva dichiarato agli Ufficiali di Polizia Giudiziari specificò che il Triolo, dopo la morte del fratello Infantino Antonio lo aveva sempre molestato, chiamandolo: "spada lucente" "spada arrugginita" "curà" e spesso andava a sedersi sui gradini della scala di esso denunziante in tale atteggiamento da incutergli timore.=

Anche la Cangemi Giuseppa vedova, vedova Infantino, costituitasi pure parte civile contro il Triolo e i fratelli Gramaglia Gerlando e Simone, confermò le denunce fatte ai RR.CC. Chiarizi non poter dire chi erano i due che si trovavano nascosti dietro la cappella di S. Calogero il 17 maggio 1927. Essi non furono visti neanche dal Sam-Martino che guidava il carrozzino. Escluse che i fratelli Gramaglia le avessero dato qualche molestia, che continuamente invece le veniva da parte del Triolo. Questi infatti passando e fermandosi davanti la di lei casa, le ripeteva spesso: "com'è la morte" "Quando è la morte" parole che per suggerimento della sorella Rosa, che ne ebbe a riportare una brutta impressione la fecero stare guardinga.

Disse ancora che per timore non ebbe a far cenno al giudice Istruttore, quando nel settembre e dicembre 1926 ebbe ad interrogarla per l'omicidio del marito, di ciò che ebbe poi a riferire ai CC.RR., nel maggio 1927.=

Specificò che le persone indicate dal marito e registrate dalla cognata Pittore Emilia, erano amici di lui che spesso lo andavano a chiamare. ~~XXXX~~

Aggiunse infine, che l'Infantino Antonio, in uno dei giorni in cui essa ebbe a visitarlo all'ospedale, la pregò di chiamare la cognata Pittore Emilia, facendole portare della carta ed una matita; ed avuta la presenza di detta Pittore, le dettò i nomi dei suoi compagni di delinquenza indicando anche chi di essi erano stati gli autori degli omicidi Bartolomeo, Piscopo e Tuttolomondo.

Uniformemente ~~dispose~~ relativamente alla scrittura con matita dei nomi dettate dal cognato, la suindicata Emilia Pittore, la quale aggiunse che per evitare che le parole a lapis potessero con il tempo scomparire la sera stessa le ripassò con la penna. Contestatole che nell'elenco non appare fatta alcuna ricalcatura sulla matita, rispose di avere inteso dire che aveva ricopiato l'elenco in un'altro foglietto.=

Deposizione conforme a quella resa al Giudice Istruttore con la quale avevano confermato i verbali da essi sottoscritti, resero il Tenente dei CC.RR. Latronico Arturo e i Brigadieri Scurria Vincenzo e Garofalo Giuseppe il quale ultimo aggiunse che il Castiglione Carmelo, nell'aprile del 1926, epoca in cui esso tes

cominciò a prestare servizio a Porto Empedocle, al giugno 1927, non diede motivi a sospetti. Egli con il suo lavoro e con quello di tre figli e del genero Rizzo Giuseppe, si era costituita una discreta posizione finanziaria, attendendo all'esercizio di una dolceria, di un caffè-ristorante e di due alberghi. Chiari ancora detto verbalizzante che nel pranzo di addio al farmacista Beniamino Urso intervennero persone rispettabili come il Generale Valla, un funzionario di P.S e qualche altra persona di riguardo; e che il detto caffè Castiglione era stato chiuso per pochi giorni per motivi politici. Nulla disse essergli risultato durante la permanenza a Porto Empedocle a carico dell'imputato Alletto Gerlando. Degli altri testi a carico: 1°) Sciortino Diego rese deposizione conforme a quella fatta al Giudice Istruttore, nella quale confermando quanto aveva dichiarato ai RR.CC. aggiunse essere notorio ed anzi constarle personalmente che ovini e bovini rubati venivano dai fratelli Zicari condotti nel cortile Iuvara. =

2°) Arnone Vincenzo dichiarò essere vero di avere detto ai RR.CC. che gli constava in sicura coscienza l'esistenza in Realmonte di una associazione per delinquere di cui facevano parte il Cappello, il Deni, i Zigari, il Gentile, il Florica Francesco, i Butera, l'Augello ed altri, ma una tale convinzione egli ebbe a formarsi attraverso la voce che correva in paese. =

3°) Scelsi Mariano, Maresciallo dei CC.RR. già residente in Porto Empedocle, riferì che fin dai primi giorni del suo arrivo in quel comune, dovette tener d'occhio come affiliato alla mafia il Gaglio Calogero, nella cui casa procedette anche a perquisizione ritenendo una volta che vi si rifugiassero i latitanti Merilli di Belmonte Mezzagno.

4°) Spalma Vincenzo, vedova dell'ucciso Catania, spiegò che i nomi di Iacono Calogero di Vincenzo, di Urso Beniamino, di Butera Gerlando, di Iacono Calogero di Vincenzo, degli Zicari e del Gentile, di cui nella dichiarazione resa ai RR.CC., le vennero indicati dal Brigadiere di essa man mano assentiva che erano amici del defunto suo marito, meno più del defunto Iacono Giacomo e del Gentile che essa neanche conosce.

5°) Fiorica Onofrio, nel confermare quanto aveva detto ai CC.RR. dichiarò che la risposta datagli dall'Indelicato, quanto fu da lui incontrato mentre portava a macellare un bue, gli arrecò non poca meraviglia, perchè egli sapeva che il Gentile non possedeva animali bovini, e per giunta, in quell'epoca, non si trovava neanche a Realmonte. Aggiunse infine che il rapinato Vella ebbe a confidargli che il recupero dei suoi animali l'aveva ottenuto mercè pagamento di L.200 consegnate non solo a Zicari Francesco ma anche a Fiorica Francesco. Oltre le deposizioni giudiziali dei suindicati testi Baroncino Pellegrino e Sciortino Salvatore che avevano confermato al Giudice Istruttore le dichiarazioni rese ai CC.RR. e del Salemi Domenico che invece affermò di avere detto solamente che il Cappello e i suoi generi, legati da amicizia e da affinità, si erano arricchiti con mezzi da lui ignorati, fu anche data lettura dell'esame testimoniale di certi Zambito Rosario e Meli Giuseppe, che agli Ufficiali di polizia giudiziaria avevano dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza in Realmonte e P.Empedocle di una associazione per delinquere, facente capo Cappello Gerlando e composta degli Zicari, del Gentile, dei Butera, dell'Augello del Fiorica Francesco, del Dehi e di altri.

Ciascuno degli imputati addusse dei testi a discarico, alcuni dei quali furono messi al pubblico dibattimento, mentre degli altri non comparsi e di quelli della cui deposizione era stata richiesta ed ammessa la lettura, furono lette le rispettive dichiarazioni scritte.=

D I R I T T O

L'esame degli elementi processuali circa i carichi specifici, che innanzitutto si ritiene opportuno valutare, ha portato il Collegio alle seguenti considerazioni:

I°) Minaccia continuata di grave ed ingiusto danno in offesa di Infantino Giuseppe (imputato Triolo Calogero). Secondo l'appunto della parte lesa il reato si sarebbe strinsecato in due modi diversi e cioè: con il canto della strofa provocatrice e con la pronunzia da parte del Triolo della frase: "Spada lucente, spada arruggiata" (minaccia verbale) e con il contegno di

ESSE MINACCIANTE che una volta si sarebbe appiattato alla cantonata della casa Infantino, e altra volta, sedendosi sui gradini delle casa di costui, avrebbe, col suo atteggiamento incusso timore al denunziante (minaccia reale). A parte la considerazione che l'appunto Infantino non trova conforto in alcuna testimonianza, osserva il Collegio che sia per la minaccia verbale che per quella reale mancano gli elementi per potere affermare che esse rivestano gli estremi tutti del reato in esame. Invero con le parole su riferite non si sa se il Triolo più che una minaccia abbia l'animo di profferire una ingiuria. Occorrerebbe essere profondamente scienti del significato che tali parole potrebbero probabilmente avere nel gergo della mala vita per poterne inferire la loro attitudine a minacciare.

Relativamente poi alla strofa cantata in tono sarcastico, lo stesso Infantino riferì che lo spirito di essa era evidentemente provocatore; ciò che è ben diverso da una intimidazione.

Quanto poi alla minaccia reale non ritiene il Collegio, in mancanza di elementi suffraganei atti a specificare quale sia stata l'azione svolta dall'imputato, di doversi attenere all'impressione subiettiva ricevutane dall'Infantino, perchè è evidente che lo stato d'animo di costui per l'uccisione del fratello, poteva essere scosso e messo in condizione di vedere in ogni atto dei presunti, avversari di famiglia una minaccia o per lo menò un atteggiamento intimidatorio che di fatto non poteva non sussistere nell'agente.=

Dalle sudette presunte azioni non si riesce poi a comprendere quale sia stata la natura del male minacciato e conseguentemente, rimanendo questo indeterminato, non può neanche desumersi nè la gravità nè l'ingiustizia del danno.=

Più che di minacce si sarà potuto anche presumibilmente potuto trattare di manifestazioni di ostilità che non rientrano nella sfera della giurisdizione penale, onde non essendo stato possibile accertare quale sia stata l'intenzione criminosa del Triolo, questi da tale capo d'imputazione deve essere assolto per insufficienza di prove.=

2°) Minaccia di grave e ingiusto danno in offesa di Cangemi Giuseppa (imputati Triolo, Gramaglia Gerlando e Simone).

Osserva il Colleggio che per quanto si riferisce all' assunto appostamento che il Triolo e i Gramaglia avrebbero operato il 1° Maggio 1927 nei pressi della Cappella di S. Calogero, a parte la considerazione che un tale fatto, anche se vero, avrebbe potuto costituire un atto preparatorio alla consumazione di ben diverso e più grave reato, si è in linea di fatto che né la Cangemi, né l'Infantino, né il Baroncino, né tanto meno il Sammartino, hanno potuto vedere chi fossero i due individui appiattati e se pur come elemento di presunzione a carico del Triolo può ritenersi il fatto che egli la mattina di quel giorno chiese alla Cangemi e alla Pittore se si recassero ad Agrigento, accertandosene poi con il guardare dentro il cortile, ove abitava quest'ultima, da ciò non può trarsi la prova sicura che sia stato lui ad attenderle al ritorno, mentre circa la responsabilità dei Gramaglia nessun elemento specifico hanno adottato i CC.RR. a comprova della denuncia fatta.=

Relativamente invece alle parole: " Com'è la morte? Quando è la morte? " che il Triolo ebbe a pronunciare alla vista della Cangemi, osserva il Colleggio che, a differenza di quelle da lui proferite contro l'Infantino, queste racchiudono un evidente spirito di minaccia in quanto con esse si fa richiamo al maggiore dei mali che possa essere inferto ad essere umano. Né la intenzione di, ed intimidire che determinò la pronuncia di tale frase fu un apprezzamento ~~sub~~ subbiettivo della vedova dell'ucciso, perchè il carattere intimidatorio di tale parola fu principalmente rilevato dalla sorella della Cangemi, che consigliò a costei di stare guardinga. Rimasta in tal modo offesa la libertà individuale della Cangemi, il Triolo, che per i suoi rancori con la famiglia dell'ucciso Infantino, tal fine appunto si proponeva, pose in essere tutti gli elementi morali e materiali costitutivi del reato in esame, per cui concorre anche l'estremo dell'ingiustizia del danno minacciato, data l'assoluta mancanza di un motivo che potesse legittimare l'operato de Triolo.=

Mentre pertanto debbono, per insufficienza di prove, essere assolti, in ordine a

tale capo d'imputazione, i fratelli Gramaglia Gerlando e Simone, devesi invece affermare la responsabilità di esso Triolo cui si reputa equo e congruo irrogare la pena di mesi tre di reclusione, con la conseguente condanna alle spese processuali ed ai danni verso la parte lesa.=

E poichè trattasi di reato commesso dal Triolo durante il tempo dall'associazione, di cui egli, come sarà infadetto, faceva anche parte, tale pena ai sensi dell'art. 250 C.P. ritiene il Colleggio di dover aumentare nella misura di un terzo, onde in concreto detta pena restrittiva della libertà personale ammonta a mesi quattro.=

3°) ESTORSIONE in danno di Spadini Giuseppe (imputato Scinta Giocanni e Parisi Giovanni) Chiara, inequivoca e interamente provocata, è risultata la responsabilità dei due prevenuti nel reato in esame. L'uno, lo Scinta ha dichiarato di essersi interessato dietro preghiera dello Spadini, per comporre amichevolmente la vertenza con gli autori della lettera di estorsione, mentre in contrario la parte lesa ha recisamente e reiteratamente affermata di essere stato lo Scinta a ¹⁰riedere delle ragioni che lo facevano apparire preoccupato e a esibirsi per l'accomodamento, l'altro, il Parisi, è stato perfettamente riconosciuto dallo Spadini per uno dei quattro individui che assieme allo Scinta ebbero a trattare con lui circa la somma che avrebbe dovuto sborsarsi e che il fatto fu poi erogato. Non può quindi sorgere dubbio alcuno circa la materiale partecipazione di entrambi i prevenuti suddetti nel fatto in oggetto.=

Né come vorrebbe la difesa, in tale loro opera è da potersi ravvisare una figura di resti minorati quale il favoreggiamento o per lo meno la ricettazione, perchè tali forme di estrinsecazione di attività criminosa, tendenti l'una a favorire la persona del delinquente e l'altra a facilitare il raggiungimento del fine propostosi, dallo agente principale sul prodotto del delitto, hanno il loro inizio e il loro sviluppo posteriormente all'esecuzione del reato principale ed escludendo l'esistenza di un concerto precedente alla consumazione di quest'ultima.=

Ora, nella specie lo Scinta incontrato, non certo causalmente, all'Albergo Elena

lo Spadini, ma edotto che costui andando a Palermo soleva ivi alloggiare, lo avvicina e pensa che quegli gli manifestasse alcunchè, gli chiede la ragione delle preoccupazioni che esso Scinta finge di leggerex in volto allo Spadini, ed apre tutto l'animo suo di presunto amico invitandolo a confidargli le cause di talà preoccupazioni. Ma poichè la vittima designata si mantiene reticente, lo Scintino si acqueta, Sul tardi dello stesso giorno finge ancora una volta di incontrarlo in Piazza Bologni, mentre lo Spadini ritornava dalla Questura, (segno evidente che lo aveva pedinato per spiare le mosse) e poichè comprende che quegli è stato in Questura, e crede che abbia ivi denunziato ogni cosa, incalza con più energia temendo che la denuncia fatta possa togliere dall'amico dello Spadini l'intensità dell'amichevole componimento e tanto insistè presso di lui che quegli decise finalmente a confidare il reato di cui è rimasto vittima. Egli promette di interessarsi e dopo qualche giorno infatti lo Spadini riceve la lettera di scuse e l'altro dello Scinta stesso che lo invita a Palermo per la compilazione della vertenza. Non v'ha chi non veda come tutto questo comportamento sia appunto quello di un individuo che non solo era perfettamente a conoscenza dell'invio della lettera dell'estorsione, ma che egli stesso ne era stato o l'autore o uno dei corrieri, giacchè in vero esso Scinta, non legato da alcuna intima amicizia collo Spadini, non avrebbe avuto ragione di tanto interessamento per le affezioni di costui, se due non fossero stati i fini che si proponeva: l'uno quello di evitare la denuncia del fatto alla Questura; l'altro quello di raggiungere alla meglio lo scopo criminoso da lui e dai suoi correi prefissosi. =

Troppo facilmente e rapidamente egli riesce ad individuare gli autori della lettera dell'estorsione, per poter supporre, come egli vorrebbe far credere, che ne abbia fatta ricerca, e troppo interessamento egli spiega per ottenere quanto meno fosse possibile la riduzione della somma chiesta e in seguito al pagamento alla scadenza stabilita, delle restanti L. 500~~00~~ per poter ammettere che egli non fosse direttamente e personalmente interessato, a riscuotere la somma patuita.

Né diversamente configurabile può ritenersi l'attività svolta dal Parisi. =

Egli è uno dei quattro che assieme allo Scinta, si abbonano allo Spadini, in uno ai suoi compagni egli mercanteggia, fa proposte e conviene nella riduzione onde anch'egli è uno di coloro che avendo preordinato e concertato il delitto da questa avevano tutto l'interesse di trarre il massimo profitto.=

Esaminando ora nei suoi termini giuridici il fatto ascritto ai due prevenuti, in esame non può disconoscersi che esso riveste gli estremi tutti del reato di cui all'art. 409 C.P.=

Con l'invio infatti della lettera minatoria gli autori di essa riuscirono ad inculcare timore di gravi danni alla persona dello Spadini, che per ciò si astenne per parecchi giorni dal recarsi a Palermo, ove costretto poi ad andare, credette necessario di denunciare il fatto ad un suo amico funzionario di Polizia. Nonostante in atti non si abbia la lettera anonima, ricevuta dalla parte lesa, non può mettersi in dubbio che essa doveva contenere la minaccia di un grave danno e principalmente la morte, sia perchè ciò lo afferma lo stesso Spadini, sia perchè lo dimostra il fatto che costui ne rimase per tanti giorni preoccupato e si indusse poi ad esaudire le ricerche di danaro fattagli dallo Scinta e compagni, che tale fine appunto si erano proposto con l'invio della lettera minatoria.=

Devesi quindi affermare pienamente la responsabilità dei due imputati per il fatto loro ascritto in epigrafe e quanto alla misura della pena da irrogare, le circostanze tutte del fatto inducono il Collegio a ritenere congrua la reclusione nella misura di anni tre con la conseguente condanna alle spese processuali e ai danni verso la parte lesa.=

E poichè il reato in oggetto fu dallo Scinta e dal Parisi commesso durante il tempo e per occasione di quella associazione, detta pena, ai sensi dell'art. 253 C.P. crede il Tribunale doversi aumentare congruamente nella misura di un terzo onde in concreto essa aumenti ad anni quattro.=

4.º) ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ascritta a tutti gli imputati in epigrafe.=

Prima di esaminare se per ognuno dei denunciati si sia o no raggiunta la

prova della loro compartecipazione in questa speciale forma di reato, ritiene il Collegio indispensabile procedere alle indagini sulla sussistenza o meno nel caso in esame dell'elemento materiale (riunione di 5 o più persone) e di quello morale (fine di commettere delitti di cui all'art. 248 C.P.) del reato di associazione per delinquere. =

All'uopo osserva che non può richiedersi, a dimostrazione dell'uno o dell'altro di tali elementi costitutivi, un formale elenco di associati, così come nel caso di qualunque ente giuridico, né una regolare organizzazione con divisioni di incarichi e funzioni, né una serie di regolamenti che disciplinino le varie attività e il modo di ripartire fra gli associati i proventi delittuosi, né tanto meno una esposizione di programma criminoso, dovendogli invece la sussistenza dell'uno e dell'altro elemento desumersi dalle circostanze obiettive che di fronte alla consistenza del fatto associativo stiano in rapporto di causa ed effetto e precisamente: dall'allarme provocato nella società, dall'effettivo nocumento ai diritti altrui mercè la consumazione di vari delitti, dalla costante o anche saltuaria partecipazione ad essi delle stesse persone o di altri che a vicenda si alternano, o infine del convincimento non subiettivo e ipotetico, ma riscontrato da elementi gravi e concordanti, formatosi dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, che attraverso la diretta loro osservazione, le voci delle vittime, la coraggiosa causa, scevra di sospetti, di alcuni testi, hanno potuto raccogliere tutto un insieme di elementi atti a far ritenere la sussistenza di una associazione per delinquere. =

Nella specie di consumazione di varie rapine in terre di P. Empedocle e Ralmon te, quali quelle in danno dei Salemi, dei Burgio e Vella, del LO Sardo, del Capizzi, di vari omicidi, come quelli dell'Infantino, del Piscopo, del Bartolomeo, del Tuttolomondo, del Catania, di mancati omicidi come quello del Corsato, commessi ora dal Triolo, ora dal Gramaglia, ora nuovamente dal Triolo ed altri che, raggiunti da prove sufficienti sono stati inviati al giudizio della Corte di Assise, ed ancora l'ingiustificato arricchimento di molti dei denunziati, nonché per alcuni i loro precedenti penali, che se a nulla importano per

la nozione del delitto in esame, valgono, certo ad dimostrare per ognuno di essi la possibilità e la facilità di associarsi, sono elementi tutti concreti e concordanti tali da potersi con piena coscienza affermare che in P. Empedocle e in Realmonte ben sussistesse un'associazione di oltre cinque individui aventi il comune intento di commettere delitti contro la proprietà, e le persone. = Non ugualmente certe e univoche appaiono però le emergenze istruttorie e dibattimentali in ordine alla responsabilità dei singoli. =

E primieramente osserva il Collegio come in proposito non possa essere posto a base di prova per ognuno degli indiziati l'elenco dell'Infantino. =

Forti e valorosissime ragioni fanno infatti sospettare che un elenco sia stato redatto effettivamente sotto dettatura dell'Infantino, ma che esso non sia quello esibito ai RR.CC. Anzitutto non è di poca importanza il fatto che secondo l'appunto della Cangemi e della Pittore esso avrebbe dovuto ^{essere} presentato giusto le disposizioni date del morente Infantino, non appena si sarebbe verificata la di costui morte e non si comprende quindi come l'elenco in parola sia stato esibito ai CC.RR. dopo oltre sette mesi del decesso e cioè il 1°/5/1927. La Pittore a tale contestazione ha affermato di non averlo fatto prima per timore di vendetta e di essersi incoraggiata solo in seguito agli arresti fatti, ma non v'ha che non veda come ciò non sia una manchevole giustificazione quando si pensi che al 1° maggio 1927 nessun arresto era stato operato e che fu appunto in seguito alla presentazione di tale elenco che vennero arrestate le varie persone ivi comprese. =

Né di minore importanza, ma ben più rilevante anzi, è la contraddizione in cui tanto la Pittore che la Cangemi caddero al pubblico dibattimento affermando di essere stato l'elenco degli associati scritto a ~~matita~~ anziché ad inchiostro come appare quello presentato ai RR.CC. Alla contestazione fattale in proposito la Pittore affermò che essa, per evitare che il tempo potesse cancellare o sbiadire la matita; aveva ricopiato l'elenco passandolo ad inchiostro in altro foglietto. =

Amessa per vera una tale versione essa è in aperto contrasto con quanto

risulta dalla dichiarazione della stessa Pittore reso ai CC.RR. dove testualmente si legge: """"I nomi dei componenti di essa (l'associazione) oltre ad averli declinati"" all'Autorità mia cognata Cangemi, figurano sul foglio che esibisco è precisamente quello che vergai alla presenza di mio cognato stesso ora defunto """"

Non ritendo d'altra parte di ritenere in modo alcuno accedere all'ipotesi ventilata dalla difesa che nella specie si tratti di un trucco organizzato dalla Cangemi o peggio dagli ufficiali di polizia giudiziaria, perchè nella prima ipotesi ciò farebbe gratuita affermazione e nella seconda offenderebbe ingiustificatamente quell'Arma che tante benemerenzze ha acquistate nella repressione dei reati e nella scoperta degli autori, osserva il Collegio che più attendibile e verosimile sia appaia l'ipotesi che tanto l'indiziazione degli autori dei vari omicidi, quanto l'elencazione dei vari compagni di delinquenza siano stati effettivamente fatti in punto di morte dallo Infantino e raccolte sotto una dettatura dalla Pittore, ma che successivamente costei per istigazione della Cangemi pur lasciando nella loro interezza e veridicità i nomi degli autori dei tre omicidi Bartolomeo, Piscopo e Tuttolomondo, perchè a tali reati non erano in alcun modo interessate e non avevano quindi alcuna ragione di denunciare innocenti se la voce d'accusa non fosse realmente venuta dal loro cognato, abbia ricopiato l'elenco degli associati (l'originario) dettato dall'Infantino, allo scopo di aggiungervi altri nomi di persone che se non indicati dallo Infantino, erano però da essa Cangemi, che attribuisce l'uccisione del marito a di lui compagnia di delinquenza, ritenuti anch'essi tali e ciò desumendo forse dal fatto che durante la vita del di lei coniuge, essa avrà potuto casualmente vederli uniti o abboccati con lui. =

Così considerato nella sua origine e nel suo postumo sviluppo, l'elenco degli associati, così come in atto appare, potrà essere quindi ritenuto come valido elemento d'accusa laddove soltanto esso trovi riscontro oggettivo, indiscutibile, unico e certo in altri elementi processuali che, come segue, saranno presi in esame per ciascun imputato. =

I°) BUTERA GERLANDO-A parte l'ingiustificato e repentino arricchimento di cui è cenno sul verbale dei CC.RR. e non smentito dai prodotti documenti di difesa che nulla pongono in esame essere, nè da testi a discolta, la cui deposizione anche a non volerla ritenere compiacente, è certo l'effetto di una erronea valutazione sul modo di arricchimento di detto prevenuto, assai rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità di costui, ed in primo luogo il fatto riferito dall'Infantino Giuseppe ai RR.CC. e confermato al Giudice Istruttore, di avergli cioè il di lui fratello Antonino, prima di morire, dato incarico di chiedere al Butera il consenso dopo la morte di esso Infantino Antonio, a che la famiglia di costui continuasse ad abitare a P. Empedocle. =

Ciò prova luminosamente che il morente avesse la piena conoscenza che in quel Comune non solo agiva in associazione per delinquere, al cui volere tutti dovevano sottostare e di cui egli era stato vittima, ma che di essa facesse parte appunto il Butera. =

Le concordi dichiarazioni dei testi Salemi Domenico, Salemi Paolo, Fiorica Onofrio, Sciortino Salvatore, Baroncino Pellegrino, Meli Giuseppe, Zambito Rosaria e Arnone Vincenzo che lo pongono tra gli associati, non trovano motivo di sospetto alcuno in quanto alcuna specificazione di odio o di rancore è stata prospettata avessero avuto costoro contro il Butera, onde la loro deposizione, non può essere ritenuta l'effetto di una ignobile vendetta, ma bensì la coraggiosa affermazione di persone che controllando e osservando ogni giorno l'attività del Butera, poterono formarsi il chiaro convincimento di essere essa dedita a mali fini. =

Ne possono avere valore le deposizioni dei testi a discarico De Leo Alfonso fu Calogero, Cozzo Carlo, Alaimo Dott. Libertino e Caratozzolo Luigi, escussi al pubblico dibattimento, nonché quelle di Vella Vincenzo, Piazza Anna, Meli Gerlando, Picarella Gerlando, De Leo Alfonso fu Leonardo, le dichiarazioni furono lette perchè è evidente che costoro non riferiscono che un fatto negativo quale quello di non avere visto mai persone sospette frequentare la casina del

Butera in contrada Durraveli, mentre nulla potrebbero dire sul fatto positivo dell'effettiva adunanza in detta casina dei consociati, giacchè è logico pensare che costoro per la natura degli argomenti da trattare dovevano usare le massime cautele onde sfuggire alla vista dei vicini di contrada. = Nell'affermare pertanto la responsabilità del Butera nel fatto a lui ascritto, non ritiene però il collegio di poter ritenere egualmente provata sia la funzione di capo che egli avrebbe avuto nell'associazione in oggetto, non ricavandosi tale fatto da alcun elemento specifico, crede pure non escluderla del tutto, per insufficienza di prove opinasi di non poterne fare carico al prevenuto. =

2°) TRIOLO CALOGERO - GRAMAGLIA GIUSEPPE, MESSINA SALVATORE, AUGELLO PASQUALE, SALEMI PASQUALE, IACONO CALOGERO DI ALFONSO, GRAMAGLIA SIMONE E GRAMAGLIA GERLANDO, il Collegio ritiene di dover considerare questo gruppo come l'organ^o esecutivo del partito criminoso, formatosi nei due Comuni. =

I sudetti individui infatti, come ~~anche~~ ha anche ritenuto la Sezione di accusa, sono stati aggiunti da prove più che sufficienti per ritenerli autori dei delitti loro addebitati di competenza della Corte di Assise e tale loro attività ~~ta~~ criminosa, riscontro i ~~loro~~ pessimi precedenti penali di ognuno di essi di essi induce il Collegio a ben ritenerla come il prodotto di quel concerto associativo al quale essi presero parte per la consumazione di tali delitti ed altri probabilmente non denunziati dalle vittime e tuttavia sconosciuti. =

Per i primi sei dunque l'elenco Infantino, nel quale sono compresi, e per gli altri ultimi due la denuncia fattane dai CC.RR. trovano perfetto riscontro nelle risultanze processuali. =

Nè la deposizione di Formica Vincenzo per il Triolo di Burgio Calogero e Grillo Pasquale per il Gramaglia Gerlando, di Iacono Salvatore e Giulia Salvatore per il Gramaglia Giuseppe, di Pinzarrone Francesco per il Iacono Calogero, di Caratozzolo Luigi e Sorrentino Calogero per Salemi Pasquale, di Schembri Domenico per Gramaglia Simone e di Burgio Giuseppe e Musso Pasquale per l'Augello, forniscono elementi specifici a loro discolpa; limitandosi i detti testi a dichiarare come a loro non constasse che i prevenuti sudetti fossero associati a delinquere avendo

cassiere Di Stefano bene avrebbe potuto accorgersene ed individuare lo scopritore . =

I precedenti penali dei due prevenuti avvalorano l'ipotesi che essi siano appartenuti al sodalizio criminoso, giacchè non è molto remoto, ma bensì nel 1925 un procedimento penale d'entrambi subito per duplice mancato omicidio. =
Anche per essi Zozari dev'è quindi affermare la responsabilità nel delitto in esame, perchè l'essere essi compresi nell'elenco Infantino, non può per ragioni or dette essere effetto d'una superfetazione da parte della Gangemi. =

4°) CARUANA Girolano e INDELICATO Gaspare come hanno riferito i CC. RR. il primo è colui che pone in situazione un'altra delle regole fondamentali della associazione cioè il soccorso finanziario ai compagni quando le condizioni economiche di costoro lo richiedano o quando ciò sia necessario per aiutarli a sfuggire alle ricerche delle Autorità. =

I testi Fiorica Onofrio e Baroncino Pellegrino che da nessun sentimento ostile sono animati contro di lui per poterne ritenere sospetta o calunniosa l'accusa lo pongono fra coloro che si riunivano in casa del Gaglio e del Butera per l'organizzazione di vari delitti. = Relativamente all'Indelicato il teste Fiorica ha deposto su una circostanza che da sola è sufficiente a ritenere la colpeabilità del prevuto e cioè macellare il bue.

Non v'è dubbio che tale animale fosse di provenienza furtiva perchè la risposta data dall'Indelicato al Fiorica che esso animale si apparteneva alx Gentile, persona che non ha mai posseduto bovini e che per giunta in quell'epoca si trovava emigrato dimostra chiaramente come l'indelicato non sapendo che cosa rispondere abbia fatto ricorso ad una menzogna per nascondere il fatto delittuoso che era una dei tanti prodotti del consorzio criminoso di cui egli faceva parte. =

Anche per questi due prevenuti entrambi compresi nell'elenco dell'Infantino ben misera cosa abbiano potuto affermare i rispettivi testi a discolpa del Marullo Giovanni e Castelli Carmelo per il Caruana e Lo Cicero Alfonso e Biama Biagio per l'Indelica che con la generica e subiettiva dichiarazione di ritenere i suindicati individui persone dedite al lavoro e non al maleficio.

nulla di specifico hanno deposto a favore di essi.=

Anche nei riguardi costoro devesi quindi affermare la responsabilità.=

5°) IACONO GIACOMO =DENI GIUSEPPE = FIORICA FRANCESCO = Se una ragione di sospetto può sorgere per il testo di accusa Panara nei riguardi del Iacono Giacomo, perchè genero costui del Cappello contro il quale il detto teste aveva ragione di odio e di rancore, ugualmente non è a dire di altri testi di carico che insieme al Deni ed al Fiorica Francesco mettono l'Iacono fra i componenti dell'associazione.=La discolpa di questi tre prevenuti con le deposizioni di campo Giuseppe,,Gagliano Arciprete Giuseppe, Colletti Vincenzo per l'Iacono, Di Vita Calogero e Testa Nicola per il Deni e Mendolia Antonino e Valenti Francesco per il Fiorica, non giova a svalutare le gravi fonti di accusa che gli atti processuali offrono a carico di detti prevenuti, limitandosi detti testi, con evidente compiacenza, a manifestare la loro opinione sulla incapacità a delinquere di essi imputati, contro i quali, oltre ai succitati testi di accusa stanno per il Deni e per il Fiorica, l'Elenco Infantino in cui sono compresi, e per l'Iacono Giacomo le diligenti indagini di polizia giudiziaria.=Il Collegio pertanto si è formato il sicuro convincimento che tutti e tre sono da comprendersi nel novero di coloro che formano il sodalizio criminoso e che quindi ne va dichiarata la responsabilità sul delitto in oggetto.=

6°) COSTANZO SALVATORE E PANARISI FILIPPO = Non vale che i nomi di costoro non siano compresi nell'elenco Infantino. Le prove raccolte contro di loro da gli Ufficiali di Polizia giudiziaria sono più che sufficienti per affermare con piena conoscenza e convinzione la responsabilità sul delitto loro addebitato. Il Costanzo infatti è il ricettatore della rapina Capizzi per cui a 5 maggio 1926 ebbe a riportare condanna da questo Tribunale. Egli è quindi uno di coloro che rimangono ai bordi della vita attiva e principale del ~~la~~ sodalizio, ma ne aiutano le gesta delittuose con il nascondimento dei prodotti dei vari reati, attuando così un'altro dei canoni fondamentali della delinquenza consorziati, cioè il muto soccorso fra i vari componenti e l'assicurazione del profitto.=

Il Parisi è il pericolosissimo pregiudicato latitante già condannato ad anni trenta di reclusione per duplice omicidio e diserzione ~~xxx~~ militare. E' a lui che il Salemi Paolo consegna L.1000 per il riscatto degli animali rapinatigli.

7°) IACONO CALOGERO DI VINCENZO E GRAMAGLIA CALOGERO=MARCHICA GIUSEPPE=BONGIORNO ANDREA=TRAINA GIUSEPPE=ARNONE ANTONINO=SACCO SALVATORE=ZIRAPA DOMENICO.

E' il gruppo di operai e di contadini che per l'affinità di mestiere e di condizione sociale l'Infantino doveva ben conoscere come suoi compagni di delinquenza, cosicchè si rende bene attendibile e veridica l'inclusione di ben 7 di essi nel suo elenco, mentre per quanto riguarda lo Zirafa che non è escluso quantanche non si tratta di una involontaria omissione dello Infantino la denuncia fatta dai RR.CC. trova perfetto riscontro nei suoi pessimi precedenti penali, sotto il cui aspetto bene appare egli accomunato agli sette condannati varie volte per reati contro la proprietà.=

Il Collegio non ritiene attendibili per alcun verso le dichiarazioni dei rispettivi testi di discolpa, che ripetono il solito ritornello compiacente di ritenere cioè i prevenuti sudetti come persone dedite al lavoro e pertanto opina di dover dichiarare anche i suindicati responsabili del reato il oggetto.

8°) SCINTA GIOVANNI E PARISI GIOVANNI = Sono contro gli esponenti indiscutibili di ciò che può considerarsi il tentacolo della piovra delinquenziale esteso al di là del confine normale ecco perchè l'Infantino, vivendo in Porto Empedocle e forse non conoscendoli non li indicati fra gli associati con i quali egli aveva avuto rapporti. Essi agiscono ed operano a Palermo contro lo Spadini che conosciuto dal Gaglio Calogero, è ad essi indicato come oggetto della estorsione e ad opera compiuta lo Scinta invia al lontano gregario il suo affettuoso e deferente saluto.

Niun dubbio quindi che anche costoro, i cui precedenti penali stanno a confronto di tali tesi, facessero parte del sodalizio criminoso e pertanto anche in ordine a tale imputazione va affermata la loro responsabilità.

9°) CAPPELLO GERLANDO = Di non poca importanza nei riguardi di costui è il fatto

Che egli non si trova compreso nell'elenco dell'Infantino. Non si comprende infatti perchè il morente abbia dovuto o potuto dimenticare una figura che secondo l'appunto dei verbalizzanti sarebbe stata assai principale tanto da farlo ritenere uno dei due capi dell'associazione e che per la sua posizione sociale, essendo Podestà del Comune di Realmonte, non poteva certamente sfuggire al ricordo dell'Infantino che pur non traslascia di indicare come capo il Butera Gerlando. =

Come è stato in linea generica considerato, il Colleggio ritiene di dovere prestare massima fede alle affermazioni dei verbalizzanti, qualora però essi siano il risultato delle loro dirette osservazioni ed il prodotto delle notizie raccolte da persone immuni da qualsiasi traccia di sospetti o di dubbio. Or nel caso in esame, salientissime sono due circostanze:

a) Il Cappello nativo di Realmonte ha ivi trascorsa tutta la sua vita.

Quindi eletto Consigliere Comunale fin dal 1899 e rieletto sempre fino al 1925, assunse nel frattempo alla carica di Sindaco che dura dal novembre 1918 al 15 ottobre 1920. Viene poscia nominato Commissario Prefettizio nel febbraio 1925, per continuare ad amministrare il Comune, con le funzioni di Podestà dall'aprile 1926 sino alla data del suo arresto. =

I Carabinieri che lo pongono a capo dell'associazione per delinquere non sono intanto quelli che lo hanno visto per oltre 16 anni consigliere Comunale, Sindaco, Commissario Prefettizio, non sono quelli che nell'aprile 1926, quando già l'azione repressiva della delinquenza era nel suo completo svolgimento, ebbero necessariamente, in ossequi alle norme Ministeriali, a dare informazioni sulla di lui moralità e rettitudine per la nomina a Podestà, ma sono i CC. RR. di altro Comune, Porto Empedocle, che nulla possono conoscere di lui, specie ove si consideri che qualcuno di essi era da poco residente in detto Comune, e che qualche altro vi si era recato (come il Brigadiere Scuzza) da pochi giorni esclusivamente per attendere alla raccolta di elementi per denunciare l'associazione criminosa. =

E in contrapposto alle affermazioni di questi Ufficiali di polizia giudiziaria estranei all'ambiente a cui è vissuto il Cappello, sta la lunga teoria di funzionari della Benemerita che per tanti anni, sia come consigliere Comunale, sia come

Sindaco, sia come Commissario Prefettizio, sia ancora e principalmente come Podestà, non hanno trovato motivo alcuno per riscontrare nella vita e nell'opera di lui alcunchè di riprovevole e di sospette. =

Nè basta: il teste a discolpa De Leo Cav. Alfonso, al pubblico dibattimento ha dichiarato (e l'affermazione è tale che il Collegio ha creduto non necessario aderire alla richiesta della difesa di richiamare la relativa pratica dal Ministero) che qualche mese prima dell'arresto del Cappello era pervenuta alla Prefettura di Agrigento una lettera anonima, con la quale l'imputato si indicava come un capo mafia arricchitosi con i proventi delittuosi. L'inchiesta disposta dal Prefetto ed eseguita dai RR. CC. definì l'accusa prettamente calunniosa e mise maggiormente in ottima luce il Cappello ritenendolo unico in Realmonte capace e degno di coppingere onorevolmente la carica di Podestà. #

Di fronte a tali fatti il Collegio, non potendo neanche lontanamente supporre che gli ufficiali di polizia giudiziaria di Realmonte siano stati tutti e costantemente incapaci al loro ministero, e quel che sarebbe più grave, passibili di influenze estranee o di illecite compiacenze così da non denunziare essi il Cappello come associato a delinquere, deve necessariamente venire alla illazione che l'opinione manifestata avverso il prevenuto in esame da quelli casualmente operanti in Porto Empedocle dopo; appena un mese dalle predette ottime referenze se non è postuma e florescenza di fantasia è certo il frutto bacato di tutto un insieme di informazioni raccolte da persone di scarsa sensibilità morale animate da passioni e da odi verso il Cappello.

b) Passando infatti all'esame delle varie persone che in mancanza delle indicazioni nell'elenco Infantino, hanno costituito la base dell'assunto denunziatorio, osserva il Collegio che le varie deposizioni accusatorie per la persona da cui provengono e per la persona a cui si riferiscono, fanno sorgere il sospetto che esse siano il prodotto di livori e di rancori malcelati. =

ZAMBITO Rosario e ARNONE Vincenzo = La generica e vaga affermazione di costoro di essere a conoscenza di una associazione per delinquere capeggiata da Cappello appare non scevra del tutto di sospetto e di insidia quando si consideri che

essi sono rispettivamente ~~stati~~ padri di due individui che erano stati denunziati come facienti parte dell'associazione per delinquere ritenuta esistente in Realmonte, e per i cui arresti tutta la colpa, com'ebbe a riferire lo stesso Annone Vincenzo, fu dalla popolazione di Realmonte attribuita al Podestà Cappello. =

FANARA VINCENZO = Egli riferisce anzitutto di constargli per voce popolare che il Cappello si era associato con altri per delinquere. Non assume quindi la responsabilità diretta e personale di quanto afferma. Si asila dietro l'usbergo della pubblica voce che non ha viso nè nome e che non può quindi smentirlo edda conforto di tale suo assunto riporta la voce, anchè essa non controllabile che la popolazione di Realmonte sia rimasta bene impressionata dell'arresto del Cappello. =

Ma quel che più impressiona il Collegio sua poca attendibilità di una tale deposizione, nei confronti del Cappello è il fatto che detto teste ebbe a dichiarare ai RR. CC. di non conoscere fatti specifici, perchè egli si è astenuto dall'aver contatti con tali persone equivoche. Eppure lo stesso Fanara, riferisce ai verbalizzanti che egli era stato respinto di far parte del Fascio di Realmonte i cui esponenti erano il Cappello ed il Gentile, segno evidente che egli nel farne istanza non disdegnava di unirsi a costoro nella fede e nello svolgimento dell'attività politica Fascista in quel Comune, segno ancora evidente che la denuncia contro il Cappello non può non apparire come il prodotto di un rancore da lungo tempo covato e rapidamente esploso, non appena con l'arresto gli parve abbattuta al suolo la potenza di colui che gli aveva recluso l'accesso alla vita politica. = E non v'ha chi non sappia come nel campo politico il rifiuto avuto dal Fanara, dia "frutto di cenere e tosco". =

Ma v'ha ancora di più per ritenere allumacata di bava velenosa l'accusa del Fanara contro il Cappello. = E infatti costui, che ritenendo giustamente incolpabili le funzionà di maestre elementare, dal Fanara sino allora avute ~~stati~~ ~~FANARA~~ ~~stati~~ ~~stati~~ con quelle di Segretario Comunale cui questi aspira, fa respingere il 23 luglio 1922, come risulta dalla copia del verbale di seduta

consigliare prodotta in sezione di accusa l'istanza di esso Fanara, diretta ad ottenere contemporaneamente tale ultima carica.=

Di fronte ai suddetti fatti incontrastati e favorevoli all'imputato, le deposizioni degli altri testi d'accusa quali il Fiorica Onofrio, i Salemi, gli Sciortino, il Meli, quant'anche per essi non appaia la diretta e precisa causale che manchi di sospetto le loro dichiarazioni, possono ritenersi determinati da altri odi e rancori personali di cui, nella carica di sindaco e di podestà è facile cosa divenire oggetto, ed è quindi logico presumere che essi testi tutti da Realmonte, non avendo potuto influenzare i RR.CC. del loro paese la cui dirette conoscenze dell'ambiente politico-sociale in cui esercitavano il loro ufficio, non avevano potuto dare adito all'accoglimento di accuse vaghe e generiche, siano invece riusciti a far ciò presso gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti in altro Comune.

Quando anche poi non si volesse tenere ~~si~~ certo del contenuto di numerose deposizioni di testi a discolta, la posizione sociale di alcuni di questinquale ad esempio quella dell'On. Antonino Pancamo e del Comm. Ignazio Altieri, attuale Podestà di Agrigento, induce il Collegio a ritenere che costoro non si sarebbero indotti a deporre a favore del Cappello se intima profonda, cosciente non fosse il loro l'opinione manifestata nei riguardi di costui, perchè mentre da una parte trova perfetto riscontro nella stima che per tanti anni e sino a qualche mese prima dell'arresto, abbero per il prevenuto ad avere gli ufficiali di polizia giudiziaria, costituisce d'altra parte una solenne smentita a quella corrente di voce popolare, che il Fanara avrebbe raccolto e che sarebbe invece sconosciuta a persone spassionate e nel contempo conoscitori della vita e dell'attività del Cappello, quali il sudetto On. Pancamo ed il Podestà Altieri. Giustizia quindi vuole che il prevenuto in esame venga assolto per insufficienza di prove.

IO°) GENTILE NICOLÒ Le fonti di accusa per costui sono identiche a quelle contro il Cappello di cui egli è il genero. Il Fanara ha anche contro di lui grave motivo di odio e di rancore per essere stato quale Segretario Politico colui che ne respinse l'istanza di ammissione al Fascio.=

E ben è da immaginare che tante altre inimicizie per desiderio inappagati o per energici provvedimenti presi a carico di persone militanti nella politica locale, il Gentile ebbe ad~~mi~~ attirarsi nell'esercizio della sua carica, onde è logico anche supporre che ciò che affiora oggi di accusa contro di lui non è che il lievito di odi rimasti celati, ~~dixit~~ speranze infrante di acquisiti benefici fatti venir meno per l'opera di lui.=

Nè solo nei riguardi del Cappello ma anche per il Gentile le informazioni dei RR.CC. operanti nel maggio e giugno 1927, in Porto Empedocle stanno in aperto contrasto con quelle fornite dai loro colleghi di Realmonte in occasione della sua nomina di Ufficio a Segretario Politico di quel Fascio.=

Vero è bene che tali informazioni non trovansi alligati a tali atti, ma il Collegio non ha creduto di doverne fare richiesta alla Prefettura, essendo notorio e a conoscenza di ogni cittadino italiano che da quando le nomine a Segretario Politico del Partito Fascista da elettive divennero escluso mandato delle Superiori Gerarchie, esse vengono sempre fatte in base alle informazioni favorevoli dei RR.CC. e della P.S. sulla condotta morale e politica dell'elegendo.=

Contro poi le malfide voci d'accusa stanno a favore del Gentile:

a) I numerosi attestati di benemeranza acquistati da lui in America ed in specie quelle del Regente il Consolato Italiano di S. Luis, che oltre a far fede della grande attività commerciale ivi svolta dall'imputato, (onde si giustificano le sue floride condizioni economiche) definisce il Gentile come un individuo italianissimo di sentimenti e assai generose nelle sottoscrizioni aventi uno scopo patriottico e umanitario fra gli italiani.=

b) La lunga teoria dei testi che deponendo per conto del Cappello ugualmente riferirono per il genero Gentile, onde in ordine dell'attendibilità e all'efficacia probatoria di tali testi valgono le considerazioni già fatte in sede di esame della posizione processuale del precedente imputato.=

Nè in ultimo è di lieve importanza la considerazione che il Gentile, come appare dai documenti alligati alle memorie difensive in Sezione di accusa, fin

dal 1920 fu in America, ritornando solo per brevissimi periodi in Italia, dove per ultimo giunse nel gennaio 1927, cioè pochi mesi prima del di lui arresto. = Mal si comprende quindi come egli possa aver preso parte ad una associazione per delinquere che per il suo carattere antologico e giuridico di relazione criminosa permanente mal comporterebbe la saltuaria errata apparizione di un gregario. =

Sono state già esposte le ragioni per le quali il collegio ritiene di dover dare all'elenco Infantino un valore prolatorio diverso da quello dato dagli ufficiali di polizia giudiziaria ed è perciò che in ordine al Gentile e in considerazione dei forti argomenti militanti in di lui favore, stimasi considerare l'inclusione di esso Gentile nel pregiudicato elenco come effetto di una erronea valutazione e ricordanza della Gangemi. =

Tutto il complesso pertanto delle risultanze processuali è dibattimentali, inducono il Collegio a non ritenere sufficientemente provata la responsabilità del Gentile che deve quindi con tale formola essere assolto. =

II°) GARLISI PIETRO = Non compreso, come il Cappello, nell'elenco Infantino, nè indicato da alcun teste, neanche dal Fiorica Onofrio che al pubblico dibattimento ha escluso di averlo visto assieme alle altre persone da lui ritenute associate, il Garlisi viene denunziato dai verbalizzanti come uno di coloro che facevano parte del sodalizio criminoso, unicamente in base alle dichiarazioni dei fratelli Corsare che in merito al mancato omicidio del Francesco avvenuto il 28 novembre 1926, ripeterono quei sospetti già espressi in modo vago ed incerto nel primo stadio del procedimento relativo a tale specifico reato, onde a 17 febbraio 1927 su conforme richiesta del P.M. era stata ordinata dal Giudice Istruttore la di lui escarcerazione essendo venuti a mancare gli indizi a carico di uno dei Garlisi per tale imputazione. =

Ma A confronto della loro denuncia per associazione a delinquere i verbalizzanti hanno assunto che il Garlisi ritornato dall'America e impiegatosi come magazziniere presso il Consorzio Granario di Aragona aveva commesso una serie di malversazioni a giustificare le quali sono fatto scassinare i magazzini di

detto Consorzio. = Ma nè dell'una nè dell'altra forma di reato risulta e tantomeno è fatto cenno in verbale che sia stata fatta denuncia e svoltosi regolare procedimento sia pure a carico di ignoti, e non può quindi da tale incerta sussistenza di fatti trarsi motivo per ritenere nel Garlisi una capacità a delinquere che giustifichi e faccia apparire probabile la di lui partecipazione al sodalizio criminoso in oggetto. =

A parte quindi il testimoniale addotto che lo definisce persona onesta e laboriosa e ne giustifica l'arricchimento, a parte la smentita che i di lui precedenti penali danno all'assunto di essere un pregiudicato tale non potendosi considerare che come lui, ha riportato due sole condanne per fatti contravvenzionali, l'insufficienza delle prove accusatorie non possono indurre il collegio ad emettere sentenza di condanna, onde anch'egli dev'essere con detta formula essere assolto. =

12°) CASTIGLIONE CARMELO = circa il preteso ingiustificato arricchimento di costui osserva il Collegio che la gestione dei due alberghi, di un caffè ristorante e di un bar in un paese commerciale come Porto Empedocle, specie se, come sul caso in esame, datata da lunghi anni, può essere fonte di ingenti ed onesti guadagni, anche se per avventura essi siano frutti di ingordigia e di accessività nelle richieste di denaro per servizi o nella vendita delle merci. =

Relativamente poi alle pretese riunioni degli associati avvenute in quel caffè, tale appunto è rimasto una affermazione degli ufficiali di polizia giudiziaria non confortata da alcuna testimonianza tranne quella del Florica Onofrio e se ciò è stato invece oggetto dell'osservazione diretta da parte dei verbalizzanti, non si comprende come costoro, che pur ne avevano l'obbligo, non abbiano provveduto, prima della presentazione dell'elenco Infantino a far chiudere il detto caffè ed eventualmente a procedere all'arresto di coloro che vi si rinviavano, giacchè invero è stato smentito da uno degli stessi verbalizzanti al pubblico dibattimento, e precisamente dal Brigadiere Galofaro Giuseppe che la chiusura di detto, locale, avvenuta per tre giorni, sia stata provocata per misura di P.S. avendo invece detti testi asserito che essa

fu occasionata da movente politico ciò che spiega anche la brevità del tempo di chiusura.=

Dallo stesso verbalizzante è stato pure chiarito che al pranzo di addio al Farmsicta Urso, intervennero persone assai rispettabili, una delle quale, il Generale Vella, ebbe a dirgli che egli aveva pagato la sua quota in L.50 circa.=A conforto quindi delle pretese riunioni di associati nel caffè Castiglione non rimane che l'affermazione del teste Fiorica Onofrio, se anche rispondente a verità non porta come conseguenza logica assoluta che il prevenuto in oggetto pone a conoscenza della moralità dei suoi avventori e quindi anch'egli partecipe delle combutte criminose che si compivano nel suo esercizio.=Infine contro l'inclusione del Castiglione nell'elenco Infantino, la quale più le considerazioni già fatte in linea generica in merito all'autenticità e visibilità di tale documento, può anch'essa ritenersi l'effetto di aggiunte operate dalla Cangemi, per erronea valutazione di coloro che ebbe qualche volta a vedere insieme il di lei marito stanno le disposizioni di attendibili testi a discolpa fra i quali emergono:a) Il Generale Carmelo Vella che, in ordine al banchetto di addio all'Urso, riferì come fra i commensali vi fossero stati oltre a lui, il Commissario di P.S. il Podestà, il Comandante del Porto ed altre persone riguardevoli, ed ha smentita dell'assunto di essere stato tale banchetto offerto a sue spese, il Castiglione, disse che costui attendeva alla direzione del servizio tenendo in mano un tovagliolo e che ognuno dei commensali aveva pagato la sua quota di L.50 circa.=

b) Il Commissario di P.S. Nicolaci Onofrio che essendo stato in servizio a Porto Empedocle, fino al 1923, poté formarsi il convincimento che il Castiglione lavorasse attivamente e onestamente, tanto che ogni anno, dovendo come di norma riferire sulla condotta morale del titolare dell'esercizio ai fini del rinnovo della licenza, esso teste diede sempre informazioni favorevoli.=

c) Il Maresciallo dei CC.RR. Scarpinati Giuseppe che essendo stato di residenza a Porto Empedocle per ben 7 anni e cioè dal 1913 al 1920, riferì di non essersi mai accorto che il Castiglione tenesse rapporti con pregiudicati.=

Anche nei rapporti quindi del prevuto predetto l'assoluzione per insufficienza di prove è un atto di giustizia che inserena coscienza il Collegio crede di dover senz'altro compiere.=

13°) URSO BENIAMINO=Fra gli elementi processuali a carico di costui non si rinviene che la sola testimonianza del Fiorica Onofrio che nessuno elemento specifico indica a carico di lui limitandosi tale teste a metterlo tra i maffiosi di Porto Empedocle, mentre per converso a favore dell'Urso milita il fatto che al banchetto di addio in occasione della di lui partenza per l'America presero parte un buon numero di persone che per il grado sociale e che per le funzioni pubbliche che rivestivano, danno motivo a ritenere che ben diversa opinione avessero costoro dell'Urso. E non è senza importanza il fatto che fra tali persone vi era anche il Commissario di P.S. che ne avrà controllato tutti gli atti e tutte le manifestazioni di vita e non si sarebbe certamente esposto alle giuste censure che gli spetterebbero, se dell'Urso non avesse fin'allora avuto la apodittica prova di non fare egli parte di alcun sodalizio criminoso.=

Pur denunciandolo, evudentemente perchè compreso nell'elenco dell'Infantino, i CC.RR. niun elemento specifico hanno esposto a carico di esso prevenuto, ne tanto meno i di lui precedenti penali incensurati offrono argomento per ritenerlo capace di associarsi per delinquere.=

Poichè pertanto anche per lui l'inclusione nell'elenco Infantino, non riscontrata nelle altre risultanze processuali, può ritenersi una postuma aggiunta operata dalla Cangemi per le ragioni già esposte, in occasione di altri prevenuti, coscienza e giustizia impongono ~~era~~ il pronunciamento dell'assoluzione dell'Urso per insufficienza di prove . =

14°) HAMEL Pasquale = Indicato anche lui dal solo Fiorica Onofrio l'Hamel non si trova compreso nell'elenco dell'Infantino, nonostante la Cangemi nella sua dichiarazione resa ai RR.CC. lo comprenda fra coloro che erano associati col di lei marito.=

Ciò mentre avvalorava l'ipotesi fatta in linea generica che detta Cangemi abbia, sponte propria, operata qualche aggiunta nell'elencazione dei compagni di delinquenza dell'Infantino, fa anche sfuggire l'unico elemento d'accusa che avrebbe potuto servire di base per affermare la responsabilità di esso Hamel, onde anche in considerazione dei suoi buoni precedenti penali, la formola assolutoria per insufficienza di prove va estesa anche a detto prevenuto. =

15°) BUTERA PASQUALE = L'inclusione nell'elenco Infantino, da ritenersi ancora per lui postuma, e le affermazioni dei testi Fiorica Onofrio, Sciortino Salvatore, Baroncino Pellegrino, Meli Giuseppe, Zambito Rosario e Arnone Antonino, sembrano al collegio il prodotto di una erronea valutazione sorta nell'animo della Cangemi e di detti testi, per il fatto che l'Imputato, giovanetto di appena 19 anni, all'atto dell'arresto, poté essere da loro visto assieme al padre quando questi si abboccava con i suoi compagni di delitto ma da ciò non può trarsene l'illusione che egli facesse parte di quel sodalizio e, quel che è più aberrante e più inumano, che anche il di lui padre lo avesse voluto suo compagno di delinquenza onde ne consegue che in vista altresì delle deposizioni dei testi a discolpa Ricone Giuseppe e Marullo Baldassare, che lo proclamarono alunno disciplinato e di buona condotta, anche per il Butera Pasquale la formola assolutoria per insufficienza di prove è quella che risponde ad equità e giustizia. =

16°) MAZZA GIUSEPPE = Mai come nel caso di questo indicato la denuncia fatta dai CC. RR. appare il risultato chiaro ed evidente di una specie di suggestione determinata in loro dalla presentazione dell'elenco Infantino e dalle deposizione dei testi Fiorica e Baroncino, = ~~parte infatti~~

A parte infatti il copioso testimoniale a discolpa, sono gli stessi verbalizzanti che definiscono il Mazza non solo assolutamente povero e quindi in alcun modo arricchitosi con provento delittuoso, ma, quel che più, del tutto incapace a delinquere e trascinato inavvertitamente a far parte della mafia. =

In una tale assoluta indigenza dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria ammessa e posta anche in evidenza nel loro verbale¹, incapacità a delinquere da essi proclamata, nonché gli atti di onestà dal Mazza compiuti come ad esempio la consegna ai CC.RR. di una catena d'oro rinvenuta e di cui hanno parlato i testi Ferrara Gerlando e Picone Giuseppe, sono elementi tutti, che in uno agli ottimi precedenti penali i quali, di fronte alla costante sua miseria, non offrono alcuna accusa per reati contro la proprietà, contrastano con il fatto di essere anch'egli incluso nell'elenco Infantino. A tale riguardo deve quindi ripetersi quanto già è stato considerato per gli imputati Gentile, Castiglione e Urso e pertanto anche il Mazza dev'essere assolto insufficientemente provato essendo per lui l'appunto accusatorio. =

17°) FIORICA PASQUALE E BUSCEMI ANTONINO = Compresi entrambi nell'elenco Infantino i CC.RR. li hanno denunziati senza fornire a loro carico alcun elemento specifico di reità. =

I loro ottimi precedenti penali non confortano l'assunto denunziatorio e la inclusione di essi nell'elenco Infantino può essere l'effetto di quell'erronea illazione tratta dalla Cangemi nell'aver probabilmente qualche volta visto costoro avvicinare e confabulare con il di lei marito. =

anche per essi quindi la formola assolutoria per insufficienza di prove appare rispondente a giustizia. =

18°) ALLETTO GERLANDO = Se egli fosse compreso nell'elenco Infantino si potrebbe in qualche modo spiegare l'accusa fattane dai RR.CC., ma d'altra parte costoro non offrono elementi di prova che giustifichi la denuncia. =

Lo si dice infatti giovane spinato e poco amante del lavoro, mentre per converso dello stesso verbale risulta essere egli un neghittoso, non si comprende come egli che da lunghi anni è in servizio presso l'Amministrazione delle FF.SS. non sia stato compreso fra gli esonerati per scarso rendimento, mentre il teste Avv. Firetto Raimondo, Capo Stazione lo ha qualificato onestissimo e scrupoloso nell'adempimento del suo ufficio. =

Sì è assunto inoltre ~~assunto~~ dagli stessi verbalizzanti che l'Alletto sia stato il messaggero dell'associazione portando ordini e notizie al Cappello e a coloro che si trovavano nei paesi situati lungo la linea ferroviaria Porto Empedocle-Sciacca dov'egli prestava servizio, ma è facile obiettare come tale incarico non poteva essere assolto in brevissimo spazio di pochi minuti di fermata del treno nelle Stazioni e come, dovendo riferire fatti e circostanze delittuose, non poteva a tal'uopo essere comodo e sicuro luogo di referenze una stazione ferroviaria, ove numerose persone avrebbero potuto ascoltare le confidenze a lui e da lui fatte. =

Rimangono poi privi di qualsiasi elemento di prova le assunte partecipazioni dell'Alletto al caffè Castiglione, che se vero poterono anche essere casuali e lontane da ogni proposito criminoso, come altresì il preteso di lui intervento in casa Butera quando sarebbe stata decisa la soppressione dell'Infantino. Per converso un episodio principalmente ha impressionato il Collegio in modo assai favorevole per l'imputato, quello cioè riferito dal Generale Carmelo Vella, che oltre all'attestare l'ottima opinione da lui sempre avuto per l'Alletto, ha specificato che costui nel 1922, in occasione della visita di S.M. il Re fu uno dei ferrovieri e forse l'unico che con un Ispettore condusse un treno fino a Realmonte per fare rientrare colà molti convenuti per la cerimonia, mentre gli altri ferrovieri avevano scioperato. Ora chi seppe ribellarsi e affrontare il suo atto solitario l'ondata di sovversivismo bolscevico non potè essere persona che all'adunate di delinquenza comune prestasse la sua adesione e pertanto egli dev'essere assolto con formula prova che possa restituirlo al suo dovere di ferroviere ~~di~~ veramente italiano. =

19°) GAGLIO CALOGERO = Accertatosi con il prodotto certificato di morte di costui devesi pronunziare per ~~stesso~~ lui l'assoluzione per la conseguente estinzione dell'azione penale a sensi dell'art. 85 c.p. =

Esaminata così la posizione processuale di ciascuno imputato in ordine al delitto di associazione per delinquere, osserva il Collegio, che per quelli di

cui ai gruppi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° per i quali è stata ritenuta la responsabilità in detto reato, congrua ed equa appare l'irrogazione della pena nella misure di anni due di reclusione, la quale per il prevenuto Messina Salvatore maggiore degli anni 18 e minore dei 21, va diminuita di un sesto ai sensi dell'art. 56 C.P.; onde in concreto per lui la detta pena si riduce ad anni uno e mesi otto.

Per il disposto dell'art. 68 C.P. la detta pena di anni due di reclusione va in ragione di metà cioè ad un anno aggiunta per lo Scinta e il Parisi alla pena a costoro irrogata per il delitto più grave, quello dell'estorsione, onde detti imputati vanno condannati ad anni cinque di reclusione, mentre la pena inflitta al Triolo per la minaccia in danno della Cangemi va, per la stessa disposizione di legge, ad aumentare in ragione di metà quella comminata per il delitto più grave di associazione per delinquere, onde per lui la pena di anni due di reclusione aumenta in concreto ad anni due e mesi due. =

Osservasi ancora che pronunziantosi condanna per il delitto di cui all'art. 248 C.P. devesi ai sensi dell'ultimo capoverso di detto articolo, aggiungere per tutti la sottoposizione alla vigilanza speciale della P.S. che si crede equo stabilire nella misura di anni due. =

Come conseguenza poi della riportata condanna tutti gli imputati sudetti vanno altresì obbligati al rifacimento delle spese processuali e tassa di sentenza e il Triolo, lo Scinta e il Parisi anche ai danni verso le rispettive parti lese. Che infine ordinata la escarcerazione degli imputati assolti che trovansi detenuti, nonché la revoca del mandato di cattura per l'Urso e l'Hamel, latitanti anch'essi assolti. =

PER TALI MOTIVI

Il Tribunale sudetto, visti ed applicati gli art. 248, 156, p.p. 409, 56, 39 C.P. 422, 429, 430 C.P.P.

D I C H I A R A

BUTERA GERLANDO, ZICARI GIUSEPPE, ZICARI FRANCESCO, IACONO GIACOMO, GRAMAGLIA CALOGERO, MARCHICA GIUSEPPE, BONGIORNO ANDREA, INDELICATO GASPARE, TRAINA GIUSEPPE,

ARNONE ANTONIO, SACCO SALVATORE, CARUANA GIROLAMO, TRIOLO CALOGERO, IACONO CALOGERO DI ALFONSO, DENI GIUSEPPE, SALEMI PASQUALE, ZIRAFÀ DOMENICO, FIORICA FRANCESCO, GRAMAGLIA GERLANDO, GRAMAGLIA SIMONE AUGELLO PASQUALE, IACONO CALOGERO DI VINCENZO, COSTANZO SALVATORE, PANARISI FILIPPO, MESSINA SALVATORE di anni 20, GRAMAGLIA GIUSEPPE, SCINTA GIOVANNI E PARISI GIOVANNI colpevoli di reato per associazione per delinquere esclusa per Butera Gerlando ~~per~~ l'aggravante di esserne il capo, il Triolo altresì di minaccia di grave ed ingiusto d'anno, in offesa di Cangemi Giuseppa e lo Scinta e il Parisi dell'estorsione in danno di Spadini Giuseppe;

E C O N D A N N A

BUTERA GERLANDO, Zicari Giuseppe, Zicari Francesco, Iacono Giacomo, Gramaglia Calogero, Marchica Giuseppe, Bongiorno Andrea, Indelicato Gaspare, Traina Giuseppe Arnone Antonio, Sacco Salvatore, Caruana Girolamo, Iacono Calogero di Alfonso, Deni Giuseppe, Salemi Pasquale, Zirafà Domenico, Fiorica Francesco, Gramaglia Gerlando, Augello Pasquale, Iacono Calogero di Vincenzo, Costanzo Salvatore, Panarisi Filippo e Gramaglia Giuseppe ad anni due di reclusione per ciascuno - Triolo Calogero ad anni due e mesi due di reclusione - Scinta Giovanni e Parisi Giovanni ad anni cinque di reclusione per ciascuno e Messina Salvatore ad anni uno e mesi otto della stessa pena e tutti i sudetti condannati alla vigilanza speciale della P.S. per anni due, nonché in solido alle spese processuali e tassa di sentenza e il Triolo, lo Scinta e il Parisi anche ai danni verso le rispettive parti lese. =

Visti ed applicati gli art. 85 C.P. e 421 C.P.P. assolve Gaglio Calogero dalla imputazione di cui in rubrica, perchè estinta l'azione penale per la di lui morte.

Visto ed applicato l'art. 421 C.P.P.

A S S O L V E

Cappello Gerlando, Gentile Nicolò, Garlisi Pietro, Castiglione Carmelo, Buscemi Antonino, Mazza Giuseppe, Butera Pasquale, Urso Beniamino, Hamel Pasquale e Fiorica Pasquale dall'imputazione per associazione per delinquere per insuf-

ficienza di prove, l'Alletto Gerlando della stessa imputazione per non avere commesso reato, il Triolo dall'imputazione di minaccia in danno di Infantino Giuseppe e Gramaglia Gerlando e Simone dall'imputazione di minaccia in offesa di Cangemi Giuseppa per insufficienza di prove. =

Ordina l'escarcerazione di Cappello Gerlando, Gentile Nicolò, Garlisi Pietro, Castiglione Carmelo, Buscemi Antonino, Mazza Giuseppe, Butera Pasquale, Alletto Gerlando e Fiorica Pasquale se non detenuti per altra causa.

Revoca i mandati di cattura emessi per Urso Beniamino e Hamel Pasquale, per l'imputazione di cui in epigrafe.

Agrigento, li 18 marzo 1929 = Anno VII =

F/to Ricca

F/to Aiello estensore

F/to Garofano

F/to Martinnaz Cancelliere

E' copia conforme ~~allegato~~

Agrigento, II/3/1931 A. IX =

IL CANCELLIERE

F/to ~~Allegato~~

L'efito dell'appello non e' ancora pervenuto
in Cancelleria

J. Noe